

COMUNE DI ROVERETO

PROVINCIA DI TRENTO

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 40 registro delibere

Data 26/11/2024

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) - ALIQUOTE PER L'ANNO 2025 – CONTENIMENTO DELLA PRESSIONE FISCALE CON ONERI A CARICO DEL COMUNE – POLITICA DI STIMOLO DEL MERCATO DELLE LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO CON AGEVOLAZIONI DI ALIQUOTA E MANTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DELLE PICCOLE ATTIVITÀ ECONOMICHE – APPROVAZIONE.

Il giorno ventisei del mese di novembre dell'anno duemilaventiquattro ad ore 19:15, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati nella forma di legge ai componenti, si è riunito in adunanza ordinaria e pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dai Signori:

1. CEMIN CLAUDIO - PRESIDENTE 13. FAIT CARLO 25. PICCINNI PAOLO 2. BRESCANI STEFANIA – VICEPRESIDENTE 14. FARINATI PAOLO 26. PLOTEGHER CARLO 15. FRANCESCONI MIRIAM 3. ROBOL GIULIA - SINDACA 27. POZZA FABIOLA 4. ANGELI VILLIAM 16. GAMBERONI DAVIDE 28. POZZER RUGGERO 5. ASGHAR MUHAMMAD WASEEM 17. GELMINI ANNALISA 29. VACCARI TOMMASO 6. CATALANDO DOMENICO 18. LUI GIANPIERO 30. VALDUGA SILVIA 7. CHIESA IVO 19. MARTINELLI FRANCESCA 31. ZAMBELLI ANDREA 8. COSSALI MICOL 20. MATASSONI IRENE 32. ZENATTI MARCO 9. DAPOR LUCA 21. MINIUCCHI ANDREA 10. DARDANI GIOVANNI 22. MIORANDI ARIANNA 11. DEGASPERI FABIO 23. MIRANDOLA GIULIA 12. DORIGOTTI MICHELE 24. MULLICI FATION

Sono assenti i signori: Gelmini Annalisa, (giust.) Mullici Fation (giust.), Plotegher Carlo (giust.).

PRESIEDE: CEMIN CLAUDIO – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ASSISTE: BAZZANELLA VALERIO - SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi

 $\begin{array}{ccc} \text{dal} & 02/12/2024 \\ \text{al} & 12/12/2024 \end{array}$

VALERIO BAZZANELLA Segretario generale Con la legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto speciale di autonomia, è stata istituita nella Provincia Autonoma di Trento l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.), in sostituzione delle componenti I.MU.P. e TA.S.I. della IUC (Imposta Unica Comunale).

Con propria deliberazione n. 44 del 14 dicembre 2023 il Consiglio comunale ha approvato le aliquote valide per l'anno 2024 in applicazione delle disposizioni della medesima L.P. n. 14/2014 nonché delle previsioni del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2024, sottoscritto in data 7 luglio 2023.

La Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie locali hanno preso atto che dall'anno 2022 si poteva ritenere oramai esaurita l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e quindi la necessità di un massiccio intervento di sostegno. Con il successivo accordo per l'anno 2024 del 7 luglio 2023 ed integrativo del luglio 2024, il Consiglio delle Autonomie Locali, in rappresentanza dei Comuni e la Provincia Autonoma di Trento, hanno dato conferma del quadro delle aliquote agevolate 2023 applicate anche per l'anno 2024, mantenendo e confermare alcune facoltà transitorie di agevolazione, cui corrispondono trasferimenti compensativi ai Comuni da parte della Provincia con oneri finanziari a carico del bilancio di quest'ultima.

Nello specifico si sono confermate le seguenti particolari tipologie di aliquota:

- la disapplicazione dell'IM.I.S. per le **abitazioni principali** e fattispecie assimilate (ad eccezione dei fabbricati di lusso) misura di carattere strutturale già prevista nella normativa vigente, con aliquota quindi pari a **0,0 per cento**;
- l'esenzione dall'IM.I.S. per le scuole paritarie misura di carattere strutturale già prevista nella normativa vigente;
- l'aliquota agevolata dello **0,55 per cento** per i fabbricati strutturalmente destinati alle attività produttive, categoria catastale **D1** fino a 75.000 Euro di rendita, **D7** e **D8** fino a 50.000 Euro di rendita;
- l'aliquota agevolata dello **0,00 per cento** per i fabbricati della categoria catastale **D10** (ovvero comunque con annotazione catastale di strumentalità agricola) fino a 25.000 Euro;
- l'aliquota agevolata dello **0,79 per cento** per i rimanenti fabbricati destinati ad attività produttive e per **D1** superiori a 75.000 Euro di rendita, **D7** e **D8** superiori a 50.000 Euro di rendita e dello **0,1 per cento** per i fabbricati **D10** e strumentali agricoli superiori a 25.000 Euro di rendita;
- l'aliquota ulteriormente agevolata dello **0,55 per cento** (anziché dello 0,86 per cento) per alcune specifiche categorie catastali e precisamente per i fabbricati catastalmente iscritti in:
 - a) C1 (fabbricati ad uso negozi);
 - b) C3 (fabbricati minori di tipo produttivo);
 - c) **D2** (fabbricati ad uso di alberghi e di pensioni);
 - d) A10 (fabbricati ad uso di studi professionali);
- la deduzione dalla rendita catastale di un importo pari a 1.500 Euro (anziché 550,00 Euro) per i fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita è superiore a 25.000 Euro:
- la conferma della facoltà per i Comuni di adottare un'aliquota agevolata fino all'esenzione per i fabbricati destinati ad impianti di risalita e a campeggi (categoria catastale D8), come già in vigore rispettivamente dal 2015 e dal 2017, con oneri in

questo caso a carico dei comuni;

• la conferma per le categorie residuali (ad es. seconde case, aree edificabili, banche e assicurazioni ecc.) l'aliquota standard dello 0,895 per cento.

Il Protocollo d'intesa integrativo in materia di finanza locale per l'anno 2025 ha confermato le aliquote sopra descritte anche per l'anno 2025, prevedendo inoltre l'impegno dei comuni a non incrementare le aliquote base sopra indicate con riferimento alle attività produttive.

A fronte di un quadro generale comunque di riduzione delle entrate comunali e al fine di garantire i servizi ai cittadini, i comuni sono chiamati a valutare la necessità di un aumento della pressione tributaria con riferimento ad alcune fattispecie soggette a IMIS.

L'Amministrazione comunale, di ciò consapevole e in seguito a valutazioni di sostenibilità, al fine di non gravare ulteriormente sui "i bilanci" delle famiglie e delle imprese ma anzi di agevolarle e sostenerle, ha assunto la decisione di contenere la pressione tributaria dell'IMIS.

In tal senso ha quindi deciso di agevolare anche per il 2025 le categorie catastali delle piccole imprese artigiane, stabilendo aliquote più favorevoli rispetto a quelle già agevolate ed indicate nei protocolli provinciali; scelta quasi unica rispetto al quadro della media dei comuni del territorio trentino.

Altresì, ha deciso di intervenire nei riguardi del delicato problema correlato ai fenomeni di "tensione abitativa", più volte segnalati dal mercato immobiliare, con particolare riferimento alle locazioni.

É di pochi giorni fa la comunicazione da parte di FIMAA Trentino del rapporto sull'andamento del terzo trimestre 2024 del mercato immobiliare, ed in generale dell'intero anno in corso. In tale contesto si è evidenziato un incremento delle compravendite residenziali e commerciali ma contestualmente una difficoltà vissuta dal mercato delle locazioni, con una elevata domanda di locazioni, anche causata dal precedente trend in aumento dei tassi di interesse, ma trainata verso le locazioni brevi dal turismo e dall'università. Ciò determina una riduzione dell'offerta di alloggi a lungo termine per le famiglie.

Non meno rilevante è il peso dei canoni d'affitto che sono aumentati notevolmente, con costi elevati mensili anche solo per i bilocali, creando uno squilibrio nel mercato delle locazioni convenzionate.

Se è sicuramente più incisivo ed auspicabile un intervento a livello provinciale per risolvere il **problema degli "alloggi sfitti"**, anche a livello comunale, la normativa IMIS consente di introdurre agevolazioni volte a favorire la locazione convenzionata ed in tal senso è stata introdotta una modifica regolamentare che consente, con questa deliberazione, **l'adozione di aliquote agevolate in presenza di locazioni convenzionate a canone concordato.**

Nel dettaglio a decorrere dall'anno 2025 si possono stabilire aliquote ridotte per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, (canoni concordati) e art. 5, commi 1, 2 e 3 (locazioni transitorie a lavoratori temporanei e studenti universitari), della L.431/1998 alle seguenti condizioni. Al fine di incentivare il mercato delle locazioni convenzionate, riportando sul mercato gli alloggi tenuti sfitti, la scelta è stata quella di agevolare la stipula di nuovi contratti di locazione a canone concordato.

Questa scelta politica è stata possibile grazie all'ulteriore ottimizzazione delle risorse a disposizione a parità di servizi forniti ai cittadini e della garanzia della qualità degli stessi.

Per l'anno 2025, pertanto, l'Amministrazione comunale propone al Consiglio comunale di adottare le riduzione delle aliquote per le seguenti categorie catastali:

• C/3 (laboratori arti e mestieri) aliquota del 0,35 per cento anziché del 0,55 per cento;

- D/2 (alberghi e pensioni) aliquota del 0,55 come da protocolli provinciali;
- D/3 (teatri e cinema) aliquota del 0,50 per cento anziché del 0,79 per cento;
- C1 (negozi e botteghe) aliquota del 0,50 per cento anziché 0,55 per cento.
- Fabbricati abitativi locati ai sensi dell'art. 2, comma 3, (canoni concordati) e art. 5, commi 1, 2 e 3 (locazioni transitorie a lavoratori temporanei e studenti universitari), della L.431/1998 aliquota del 0,35 per cento anziché del 0,895 per cento.

Si tenga conto che nella categoria catastale "negozi e botteghe" rientra la maggior parte delle piccole e medie attività economiche e d'impresa.

L'Amministrazione comunale propone inoltre di confermare invariata l'aliquota della altre unità immobiliari di tipo abitativo al 0,895%.

Con questa volontà di sostegno tramite agevolazioni tributarie, l'Amministrazione comunale auspica, assieme ad altri interventi in altri settori, di porre in campo azioni effettivamente efficaci e utili per rilanciare le piccole e le medie attività economiche e d'impresa nonché di sostegno ed attenzione verso le famiglie, gli studenti universitari e i lavoratori temporanei, impegnati nella difficile ricerca di alloggi in locazione a canoni controllati e contenuti.

La previsione di tali misure agevolative previste autonomamente dal Comune, viene finanziata con oneri esclusivamente a carico dello stesso, che si stimano in un minor gettito di circa euro 145.000,00 per le agevolazioni alle categorie economiche ed euro 100.000,00 per la riduzione di aliquota per gli alloggi locati a canone concordato, con un costo complessivo stimato a carico del bilancio comunale di euro 245.000,00.

In linea e coerenza con l'indirizzo di riduzione della pressione tributaria, l'Amministrazione comunale intende confermare le riduzioni dei valori delle aree edificabili di riferimento per l'attività di accertamento in materia di IMIS, come già disposti a valere dall'anno 2018, garantendo anche per il 2025 l'invarianza degli stessi nel seguente modo:

- o mantenere la diminuzione generale di tutti i valori di riferimento del 10%;
- o mantenere la diminuzione del 20% dei valori applicati in caso di piccole ristrutturazioni e di quelli applicati in presenza di unità catastalmente censite in F/3-F/4, parificando così le due tipologie che sostanzialmente hanno analoghe caratteristiche;
- mantenere l'abbattimento dei valori per le aree destinate a "verde pubblico di progetto" del 50%.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

L'art. 8 comma 3 della L.P. 14/2014 prevede che: "Fatto salvo quanto previsto in materia dalla L.P. 36/1993, le deliberazioni in materia di IM.I.S. sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo.

La L.P. 36/1993, all'art. 9 bis, dispone che: "Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:

 a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia; b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.

La legge 296/2006, all'art.1, comma 169, stabilisce che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno". Detta disposizione è richiamata anche dall'art. 8 del Regolamento comunale in materia di IM.I.S..

L'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49, terzo comma, lettera i), del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Va ricordato che mediante l'IM.I.S. il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D, la cui I.MU.P. ad aliquota base, era invece versata direttamente allo Stato. Detto incasso risulta peraltro vincolato da quanto disposto dall'art. 1 comma 3 della L.P. 14/2014, in materia di accantonamento nel bilancio provinciale a titolo di riserva statale.

A norma dell'art. 12, comma 3, lettere d) della L.P. 14/2014, trovano applicazione anche tutte le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011 come modificato dell'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 30/06/2019 n. 34 (convertito con L. 58/2019), a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Il comma 15-bis del medesimo art. 13, dispone inoltre che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

Con separato provvedimento della Giunta municipale verranno individuati i valori di riferimento per l'attività di accertamento delle aree edificabili. Si manterrà invariata, come per gli anni precedenti, la disposizione prevista per le aree edificabili che consentono esclusivamente l'ampliamento di fabbricati esistenti (definite come tessuto saturo dalle norme del proprio P.R.G.) e per le quali l'edificazione è consentita solamente in fase di ampliamento di un edificio esistente. In tale fattispecie vi è l'applicazione di un abbattimento dei valori del 100% fino all'inizio dei lavori edificatori, poiché le particelle interessate di fatto si identificano, per la maggioranza dei casi, con edifici che già corrispondono l'imposta, se dovuta, secondo la rendita catastale assegnata.

La Commissione consiliare permanente "Economia, bilancio e servizi" ha esaminato la proposta di deliberazione nella seduta del 20 novembre 2024;

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 che detta disposizioni in materia tributaria;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, e considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e, in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza, tenuto conto che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile (punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m.);

dato che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico Enti Locali) e s.m.;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 44 di data 26 novembre 2014 e n. 6 di data 7 marzo 2016;

visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 04 luglio 2023, n. 27, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 14 dicembre 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 48 di data 15 dicembre 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 290 di data 19 dicembre 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – parte finanziaria e schede degli investimenti, con la quale sono affidate le risorse finanziare ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale;

visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, contenente - tra l'altro - la Sezione Performance e la Sezione Rischi corruttivi e trasparenza approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 72 di data 9 aprile 2024";

svoltasi la discussione come da verbale audio di seduta nel corso della quale sono

stati presentati 5 emendamenti da parte del consigliere Angeli dei quali, uno approvato con modifiche ad unanimità di voti da parte dei 29 consiglieri presenti e 4 ritirati dal consigliere stesso;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa dei dirigenti del Servizio patrimonio e finanze Gianni Festi;
- parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio patrimonio e finanze Gianni Festi;

posta in votazione, da parte del Presidente, la proposta di deliberazione così come emendata;

constatato e proclamato, da parte del Presidente assistito dagli scrutatori, il seguente esito della votazione effettuata in forma palese per alzata di mano: Consiglieri presenti: n. 29

ad unanimità di voti favorevoli

delibera

- 1. di perseguire e confermare l'obiettivo di promuovere e garantire condizioni strutturali favorevoli al benessere e allo sviluppo della comunità, anche per quanto attiene la politica tributaria, confermando anche per l'anno 2025 alcune agevolazioni di aliquote a favore delle attività economiche e di introdurre una aliquota ridotta per i fabbricati abitativi locati ai sensi dell'art.2, comma 3, (canoni concordati) e art. 5, commi 1, 2 e 3 (locazioni transitorie a lavoratori temporanei e studenti universitari), della L.431/1998 come disciplinati dall'art. 10 bis, commi 5 e 6 del Regolamento comunale in materia di IMIS;
- 2. di approvare quindi le aliquote IM.I.S. per l'anno 2025 come di seguito indicato:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	% ALIQUOTA - DETRAZIONE - DEDUZIONE
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE ESCLUSE CAT. A1, A8, A9	0,000
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE CAT. A1, A8, A9	0,350
DETRAZIONE AB. PRINCIPALE CAT. A1, A8, A9	€ 360,00
FABBRICATI ABITATIVI E PERTINENZE locati ai sensi dell'art.2, comma 3, (canoni concordati) e art. 5, commi 1, 2 e 3 (locazioni transitorie a lavoratori temporanei e studenti universitari), della L.431/1998, disciplinati dall'art. 10Bis del Regolamento IMIS	0,350
ALTRI FABBRICATI ABITATIVI E PERTINENZE	0,895
FABBRICATI ABITATIVI E PERTINENZE IN COMODATO A	0,350

PARENTI E AFFINI 1° ESCLUSE CAT. A1, A8, A9	
CATEGORIE CATASTALI C1 (negozi-botteghe)	0,450
CATEGORIE CATASTALI D2 (alberghi-pensioni)	0,550
CATEGORIE CATASTALI C3 (laboratori arti/mestieri)	0,350
CATEGORIE CATASTALI D3(teatri-cinema)	0,500
CATEGORIE CATASTALI A10	0,550
FABBRICATI DESTINATI E UTILIZZATI A SCUOLE PARITARIE	0,000
CATEGORIE CATASTALI D1 con rendita catastale minore o uguale a € 75.000,00	0,550
CATEGORIE CATASTALI D7 e D8 con rendita catastale minore o uguale a € 50.000,00	0,550
CATEGORIE CATASTALI D1 con rendita catastale superiore a € 75.000,00, D4, D6, D7 con rendita catastale superiore a € 50.000,00, D8 con rendita catastale superiore a € 50.000,00, D9	0,790
FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A SOGGETTI ISCRITTI ALL'ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE	0,000
FABBRICATI STRUMENTALI ATTIVITÀ AGRICOLA con rendita catastale minore o uguale a € 25.000,00	0,000
FABBRICATI STRUMENTALI ATTIVITÀ AGRICOLA con rendita catastale superiore a € 25.000,00	0,100
DEDUZIONE FABBRICATI STRUMENTALI ATTIVITÀ AGRICOLA	€ 1.500,00
ALTRE CATEGORIE DI FABBRICATI O TIPOLOGIE DI FABBRICATI	0,895
AREE EDIFICABILI	0,895
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

- 3. di dare atto che ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 comma 3 lettera d) della L.P. n. 14 del 2014, dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, convertito con L. n. 214 del 2011, come modificato dell'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. n. 34 del 2019 (convertito con L. n. 58 del 2019), a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, nonché pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Rovereto;
- 4. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2025-2027 ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000;
- 5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- a. opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- b. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs. 104 del 2010;
- c. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
- 6. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CEMIN CLAUDIO

BAZZANELLA VALERIO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva il 13/12/2024, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 ss.mm.

IL SEGRETARIO GENERALE Bazzanella Valerio